

Articolo 2

In deroga all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1858/93, le autorità competenti degli Stati membri, dopo aver provveduto alle verifiche di cui al medesimo articolo, versano l'importo corrispondente al saldo dell'aiuto compensativo per il 2006 entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione